

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 30-03-2015	Originale
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, COMUNEMENTE DENOMINATA IMU.	

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese **marzo**, alle **ore 18:10**, in Borgo Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione con avvisi scritti notificati con le modalità previste dallo Statuto Comunale, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:

- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dr. **ALESSANDRO BEDUSCHI** nella sua qualità di sindaco del comune di Borgo Virgilio;
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni] il segretario comunale dr. **GABRIELE AVANZINI**.

Svolgimento della seduta: proposta n. 20 del 20-03-15 all'ordine del giorno, la cui trattazione è introdotta dal sindaco-presidente, essendo:

BEDUSCHI ALESSANDRO	P	ALLEGRETTI GIANFRANCO	P
APORTI FRANCESCO	P	FERRARI MAELA	P
FRONI GIANCARLO	P	FERRAZZI GIULIA	P
BONELLI FABIO	P	DUGONI FRANCESCO	P
DALL'OCA ELENA	P	SPINAZZI FABIO	P
CICCONE GERARDO	A	BRAGHINI ROSA	A
DE BERTI EDOARDO	A	PINOTTI BENEDETTA	P
SPAZZINI LAURA	P	ARVATI CAMILLA	P
AMATRUDA TERESA	P		
TOTALE N° PRESENTI			14
TOTALE N° ASSENTI			3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 48 del 15.05.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale propria – IMU;

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta unica comunale che si compone, oltre alla tassa sui servizi indivisibili – TASI, ed alla tassa sui rifiuti - TARI, anche dell'imposta comunale sugli immobili - IMU;

Dato atto che, ai sensi del comma 709 dell'art. 1 della L. 127/2013 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che risultano numerosi i casi di abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, in particolare tra genitori e figli e viceversa, per le quali con l'introduzione dell'IMU si è determinato l'assoggettamento al pagamento dell'imposta;

Ritenuto opportuno, considerate le particolari condizioni di utilizzo di tali immobili, prevedere la possibilità di introdurre un'aliquota agevolata per tali fattispecie in previsione di una successiva equiparazione delle medesime fattispecie ai sensi del comma 707 dell'art. 1 della L. 147/2013 per gli esercizi successivi al 2015;

Richiamato il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede per i comuni la possibilità di modificare l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento dell'imposta in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visto l'articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Dato atto che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- ed ai sensi del successivo art. 59, possono fissare ulteriori condizioni agevolative ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria nonché stabilire, nel regolamento medesimo, particolari previsioni finalizzate a migliorare il rapporto con i contribuenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale all'articolo 42, comma 2°, lett. f), disciplina in merito alla competenza consiliare in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;

Ritenuto di prevedere nel regolamento comunale la facoltà dell'ente ad adottare un'aliquota agevolata prevista per la concessione in comodato gratuito di abitazioni da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano

come abitazione principale, per cui si propone di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria – IMU, con l'inserimento del seguente articolo:

“Articolo 6 bis - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

1. E' prevista dall'anno 2015 l'applicazione di una aliquota agevolata per le unità immobiliari, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le relative pertinenze (come definite all'art. 3 del presente regolamento) e che non hanno altre abitazioni di proprietà ubicate nel territorio del comune. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza del godimento dell'aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dal Comune.
2. Le dichiarazioni relative al comodato gratuito devono essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell'anno in cui l'abitazione viene concessa in comodato nel corso del primo semestre o che siano già in essere alla data del 1° gennaio 2015; le dichiarazioni relative alle concessioni poste in essere nel corso del secondo semestre dovranno essere presentate al Comune entro il 30 marzo dell'anno successivo. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d'imposizione successivi. La variazione o la cessazione del comodato dovranno essere comunicati al Comune entro gli stessi termini. Le dichiarazioni presentate avranno efficacia anche per gli anni successivi.
3. In caso di dichiarazioni omesse o infedeli verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia con recupero dell'imposta non versata.”;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale all'articolo 42, comma 2, lettera f), disciplina in merito alla competenza consiliare in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;

Visto l'allegato schema di regolamento con le modifiche apportate;

Dato atto che la conferenza Stato Città e Autonomie Locali ha approvato la proroga al 31 maggio 2015 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015;

Vista la legge n. 190 del 23.12.2014 - legge di stabilità 2015;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visti:

- gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere del revisore dei conti;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-03-2015 Comune di BORGIO VIGILIO

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare la modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria – IMU, con l'introduzione del seguente articolo:

“Articolo 6 bis - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

1. E' prevista dall'anno 2015 l'applicazione di una aliquota agevolata per le unità immobiliari, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le relative pertinenze (come definite all'art. 3 del presente regolamento) e che non hanno altre abitazioni di proprietà ubicate nel territorio del comune. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza del godimento dell'aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dal Comune.

2. Le dichiarazioni relative al comodato gratuito devono essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell'anno in cui l'abitazione viene concessa in comodato nel corso del primo semestre o che siano già in essere alla data del 1° gennaio 2015; le dichiarazioni relative alle concessioni poste in essere nel corso del secondo semestre dovranno essere presentate al Comune entro il 30 marzo dell'anno successivo. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d'imposizione successivi. La variazione o la cessazione del comodato dovranno essere comunicati al Comune entro gli stessi termini. Le dichiarazioni presentate avranno efficacia anche per gli anni successivi.

3. In caso di dichiarazioni omesse o infedeli verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia con recupero dell'imposta non versata .”;

3. di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e modalità previsti dalle norme.

Atteso che sull'argomento intervengono (trascrizione della registrazione degli interventi effettuata con il sistema “magnetofono”):

<**SINDACO**

La parola all'Assessore Aporti.

Consigliere APORTI

Con questa proposta sottoponiamo al Consiglio l'inserimento di un articolo 6 bis del pertinente Regolamento, che prevede una possibilità di agevolazione per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado. Questa modifica regolamentare è propedeutica a una successiva modifica, che verrà fatta per l'anno 2016, dove proporrò, se il bilancio lo permetterà, ma penso di sì, la equiparazione delle abitazioni principali a quelle cedute in comodato gratuito, ai familiari in linea diretta di primo grado. L'agevolazione che penso di proporre all'approvazione per il bilancio 2015, è una riduzione per quest'anno, di tre punti percentuali. Questo ovviamente,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-03-2015 Comune di BORGIO VIGILIO

perché il Regolamento, è uno strumento normativo generale.

(Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento in oggetto rientra il consigliere comunale Edoardo De Berti. I presenti alla seduta diventano pertanto n. 15 - quindici.)

SINDACO

Bene.

Capogruppo Dugoni.

Consigliere DUGONI

Quando si parla di detrazioni o di agevolazioni, chiaramente si sfonda una porta aperta. Noi già l'avevamo, come ricorderete, come ricorderà signor Sindaco, già evidenziato allorché si è adottata l'aliquota TASI, in cui chiedevamo di tenere conto di agevolazioni, detrazioni, eccetera, oggi prendiamo atto che questa Amministrazione fa un passo in questa direzione, nell'applicazione dell'IMU, e questo non può che farci piacere.

Entrando nel merito della delibera, volevo però solo evidenziare due passaggi, che forse richiedono una specificazione. Sul primo paragrafo, quando viene enunciata l'applicazione aliquota agevolata, chi è proprietario e cede un secondo immobile a un parente di primo grado, eccetera, la condizione è che non hanno altre abitazioni o proprietà, ubicate in territorio del Comune. Allora, magari è un caso limite, ma poniamo che uno abbia la propria abitazione, una seconda, che la dà in comodato d'uso al figlio, ma incidentalmente, abbia anche la proprietà di un'altra abitazione di cui non è titolare al 100%, ma magari ha una aliquota bassa, un 15%, un 20% di proprietà, in questo caso, viene totalmente penalizzato, oppure questa eventualità, di altre abitazioni, diciamo, può essere individuata attraverso una soglia, cioè che non sia proprietario oltre il o entro il tot per cento, in modo che, se dovesse risultare proprietario di tre abitazioni, ma di cui una è solo parzialmente, non rischi di essere del tutto esonerato da questo beneficio.

Non so se sono riuscito a rendere l'idea, ma, può succedere che, non è che sia la maggioranza della popolazione, ma potrebbe succedere che effettivamente uno abbia due case in proprietà piena e una terza in comproprietà con altri, se si dovesse applicare questa norma non può beneficiare dell'agevolazione; per cui se poi in sede di Regolamento vogliamo stabilire una clausola in più, perché magari uno rischierebbe di vedersi penalizzato, pur avendo una terza proprietà risicata, ma se viene enunciato così, in modo generico, è chiaro che, sia che abbia un 1%, o che abbia il 100% è la stessa cosa, per cui pongo la discussione, e l'altro punto, il terzo, quando si dice: "In caso di dichiarazioni omesse o infedeli, verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti", ma non si capisce a quale tipo di dichiarazione vengano omesse. Noi ipotizziamo, che si parlino di variazioni, cioè se uno omette di dichiarare delle variazioni, ma fintanto che non fa la dichiarazione di voler beneficiare di questo comodato, non posso penalizzarlo con una sanzione, perché non ne sono a conoscenza; quindi, probabilmente, le dichiarazioni omesse, si verificano a variazioni che possono intercorrere in corso d'opera e che cambiano la situazione, ma non genericamente in casi di dichiarazioni omesse. Quali sono le dichiarazioni omesse?

Se si specifica meglio.

SINDACO

Assessore Aporti, prego.

Consigliere APORTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-03-2015 Comune di BORGIO VIGILIO

Allora questa modifica regolamentare è strumentale a ridurre l'imposizione fiscale del Comune di Borgo Virgilio e nasce, appunto, dalla fusione, la fusione che ha avuto come effetti, quelli di poter immaginare di razionalizzare la spesa, e quindi di diminuire i costi, conseguentemente anche la pressione fiscale.

Si inserisce in un filone già iniziato con l'eliminazione di altre imposte. Quanto alle eccezioni fatte dal Consigliere Dugoni, il Regolamento è stato impostato, perché la situazione di quest'anno sia di fatto sovrapponibile, dal punto di vista normativo, a quelle degli anni successivi, quando ci sarà l'equiparazione, equiparazione che è vincolata da dei paletti normativi, per cui la legge stabilisce esattamente quali sono i casi, per cui il Regolamento è già impostato su quell'impronta, onde evitare confusione per gli anni successivi al 2015; quindi, ritengo che, la proposta di limitare l'agevolazione, così come è regolamentata adesso, quindi a tutti i casi in cui c'è una seconda proprietà sul territorio, sia conforme allo spirito di mantenere una linea per gli anni successivi, quando ci sarà l'equiparazione piena.

Quanto alle comunicazioni omesse, sì, c'è la comunicazione IMU, ma, soprattutto, si parla delle comunicazioni, quando si parla di omissione, comunicazione di variazione.

SINDACO

Capogruppo Dugoni.

Consigliere DUGONI

Quindi, va corretto il testo, insomma.

Ma si può aggiungere anche l'osservazione che ha fatto Allegretti, cioè può essere la mancata dichiarazione IMU, la mancata dichiarazione di variazione.

SINDACO

Bene, porrei in votazione questo punto all'ordine del giorno.

Chi è favorevole alzi la mano. favorevoli: n. 15

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? Nessuno.

Decimo punto all'ordine del giorno.>

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

Istituito con Legge Regione Lombardia

30 gennaio 2014 n. 9 supplemento n. 6 del B.U.R. pubblicato il 03/02/2014

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA comunemente denominata IMU

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
n. 21 del **30 MAR. 2015**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 48 del 15.05.2014

(1) – Modificato con deliberazione del CC n. del

INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
Art. 3	Definizioni di abitazione principale e delle pertinenze
Art. 4	Definizione di terreno agricolo
Art. 5	Regolamentazione dei fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 6	Assimilazioni alle abitazioni principali
Art. 6bis	Abitazioni concesse in comodato gratuito
Art. 7	Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER
Art. 8	Versamenti
Art. 9	Accertamento
Art. 10	Attività di controllo
Art. 11	Interessi
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Contenzioso
Art. 14	Riscossione coattiva
Art. 15	Disposizioni finali

Articolo 1

PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato al fine di stabilire l'applicazione sul territorio del Comune di Borgo Virgilio dell'imposta Comunale Propria, limitatamente alla sovranità comunale riconosciuta in materia dalla normativa vigente.

Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista nei limiti di autonomia stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Borgo Virgilio dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché dall'art. 1 comma 1 del decreto legge 21 maggio 2013 convertito in legge 18 luglio 2013 n. 85 e dall'art. 2 comma 2 del decreto legge 31 agosto 2013 convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124 .
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Borgo Virgilio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE PERTINENZE

1. Richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che definisce il "fabbricato" ed il comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, si stabilisce che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, di cui sono possessori, situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. In tal caso è considerato abitazione principale l'immobile oggetto di comunicazione congiunta presentata da entrambi i coniugi entro la data prevista per il pagamento della prima rata utile successiva alla variazione anagrafica ovvero, in caso di mancata comunicazione, l'immobile cui è attribuita la rendita catastale più alta. L'avvenuto deposito della su richiamata comunicazione

ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se distintamente iscritte a catasto. L'integrazione opera solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze;

b) che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il contribuente proprietario, o titolare di diritto reale di godimento sulle pertinenze è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre dell'anno di imposta di riferimento, apposita comunicazione indicando gli estremi catastali delle unità immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale. L'avvenuto deposito della su richiamata comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati.

La comunicazione non dovrà essere presentata nel caso in cui le pertinenze siano già state dichiarate, con le modalità previste dal regolamento comunale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Il contribuente che, ai fini ICI, ha dichiarato un numero di pertinenze eccedenti il limite indicato al comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è tenuto a trasmettere la comunicazione di cui al precedente capoverso al fine di individuare, per ognuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, l'unica unità immobiliare che ha diritto ad essere considerata pertinenza dell'abitazione principale. In assenza di specifica individuazione da parte del proprietario, sarà considerata pertinenza l'immobile cui è attribuita la rendita catastale più alta.

Articolo 4

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le arce fabbricabili sono considerate, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come terreno agricolo se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale finzione giuridica è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale

hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in parola si applicherà anche ai contitolari del terreno a condizione che sia documentato l'effettivo utilizzo ai fini agricoli. A tale scopo è sufficiente l'avvenuto deposito, presso il Comune, di copia di un documento attestante la condizione suddetta avente data certa antecedente al periodo per il quale è prevista l'agevolazione.

Articolo 5

REGOLAMENTAZIONE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Le certificazioni di cui al precedente comma 1 danno diritto alla riduzione di legge della base imponibile dell'imposta a decorrere rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di perizia all'ufficio tecnico e dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva è presentata all'Ente.

3. L'inagibilità deve consistere in una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si considera fatiscente il fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce, di per sé solo, motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Articolo 6

ASSIMILAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Richiamato il comma 10 articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, si stabilisce che:

a) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 6 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

1. E' prevista dall'anno 2015 l'applicazione di una aliquota agevolata per le unità immobiliari, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le relative pertinenze (come definite all'art. 3 del presente regolamento) e che non hanno altre abitazioni di proprietà ubicate nel territorio del comune locate o tenute a disposizione. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza del godimento dell'aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dal Comune.

2. Le dichiarazioni relative al comodato gratuito devono essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell'anno in cui l'abitazione viene concessa in comodato nel corso del primo semestre o che siano già in essere alla data del 1° gennaio 2015; le dichiarazioni relative alle concessioni poste in essere nel corso del secondo semestre dovranno essere presentate al Comune entro il 30 marzo dell'anno successivo. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d'imposizione successivi. La variazione o la cessazione del comodato dovranno essere comunicati al Comune entro gli stessi termini. Le dichiarazioni presentate avranno efficacia anche per gli anni successivi.

3. In caso di dichiarazioni omesse o infedeli verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia con recupero dell'imposta non versata .

Articolo 7

ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ALER

Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER sul territorio comunale possono beneficiare di aliquote agevolate, annualmente stabilite con deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

Per fruire delle agevolazioni l'ALER dovrà presentare, entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della dichiarazione di variazione, l'elenco degli alloggi assegnati.

Articolo 8

VERSAMENTI

Richiamati l'art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e il comma 12 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, si stabilisce che:

- a) i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo, ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 risulta inferiore a Euro 12,00. Tale disposizione è da intendersi riferita al totale dell'imposta dovuta per l'intero anno e non agli importi relativi alle singole rate né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato né tantomeno ai singoli immobili e non deve intendersi, in ogni caso, come franchigia.
- b) si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 9

ACCERTAMENTO

1. Richiamato il comma 13 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento si stabilisce che in considerazione delle attività istruttorie di controllo, di accertamento e di liquidazione che gli uffici comunali dovrebbero effettuare si applica il limite minimo di € 16,53, per ogni singolo anno, al di sotto del quale non si procede all'emissione dei relativi provvedimenti. Tale importo è comprensivo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Articolo 10

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi se ed in quanto consentito dalle norme.

Articolo 11

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali.

Articolo 12

RIMBORSI

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 13

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

*PARERE
DEL REVISORE CONTABILE*

Art. 4 Decreto dell'Interno che fissa funzioni e tariffe a carico del Revisore dei Conti
Art. 239 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni
Art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PARERE SU MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - comunemente denominata IMU - Ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 267/2000 come modificato nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012

Il Revisore dei Conti Rag. ELENA INVERNIZZI in merito al regolamento in oggetto:

dato atto che

il comma 149, dell'art. 3 della Legge 23/12/96 n. 662 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con regolamenti consiliari tutte le fonti di entrata;

Esaminati

- La deliberazione di approvazione del Regolamento IMU del commissario Prefettizio dott. Angelo Araldi n. 48 del 15/05/2014
- La proposta di modifica dell'art. 6 bis del regolamento per l'adozione di una aliquota agevolata per la concessione in comodato gratuito di abitazioni da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile economico - finanziaria sottoscritti dal responsabile del servizio

Il Revisore dà atto che la stima degli effetti della riduzione di aliquota prevista nella proposta dovrà essere compensata con la razionalizzazione delle spese correnti al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio.


Atteso che nel nuovo testo dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 - così come modificato dal nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione, del proprio parere sulla proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - comunemente denominata IMU

Esprime

Il proprio motivato parere favorevole alla modifica dell'art. 6 bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - comunemente denominata IMU con effetto 1/1/2015.

Como, 23 marzo 2015

Il Revisore dei Conti
Rag. Elena Invernizzi




Messaggio numero 40608 del 24-03-2015 ora 13:03

Mittente Pintaudi Sabina

Destinatario CAVAZZONI SIMONE

Oggetto: Prot. N. 0006779 - PARERI MODIFICHE TARI E IMU

Protocollo n. 0006779 del 24-03-2015

Nome File	Esito Verifica	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
NFB6138331.pdf.p7m (Firme totali apposter:1)	 Firma CADES OK Data di verifica: 26/03/2015 07:44:28 (UTC Time) (stato di verifica non verificato)	SHA-256	ELENA INVERNIZZI	InfoCert Firma Qualificata	NVRLNE64C64C933A	NON PRESENTE

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.20 DEL 20-03-2015 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALCONSIGLIO COMUNALE.


Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, COMUNEMENTE DENOMINATA IMU.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

REGOLARITA' TECNICA: SETTORE 2 Favorevole
20-03-2015

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE



COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.20 DEL 20-03-2015 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, COMUNEMENTE DENOMINATA IMU.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Riflessi diretti sulla situazione economica

Favorevole
20-03-2015

Riflessi diretti sulla situazione finanziaria

Favorevole
20-03-2015

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE



Simone Cavazzoni

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BEDUSCHI ALESSANDRO



IL SEGRETARIO COMUNALE
AVANZINI GABRIELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

R.P. N. 636

Copia della presente deliberazione viene pubblicata previa scansione all'albo on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni successivi.

Li, **15 APR. 2015**



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Daniela Elena

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

(X) è stata pubblicata., previa scansione di copia all'albo on line per quindici giorni successivi dal **15 APR. 2015** senza reclami (art. 124 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267);

(X) è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000);

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVANZINI GABRIELE

